



DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "T. VITALE"

Piazza Risorgimento 80035 NOLAC.F. 84002910630 – Codice Meccanografico NAEE 15200I– DISTRETTO 30 –

081/ 8231347- Sito Web www.nolaprimo.edu.it – mail naee15200I@istruzione.it

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"I CIRCOLO T. VITALE" - NOLA (NA)
Prot. 0002362 del 08/10/2020
02-01 (Uscita)

REGOLAMENTO VIGILANZA

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N° 13 DEL 08/10/2020

PREMESSA

Visto che la sicurezza degli allievi e la prevenzione dei rischi sono aspetti irrinunciabili da parte della Scuola;

Fermo restando il principio giuridico secondo cui l'obbligo di sorveglianza sul minore cessa esclusivamente con il suo affidamento ad altro soggetto legittimato ad assumerlo;

Considerato che secondo la giurisprudenza in materia e gli interventi dell'Avvocatura dello Stato è necessario adottare disposizioni interne all'Istituto onde esercitare la vigilanza, effettiva e potenziale, dei minori ad esso affidati.

Considerato che la giurisprudenza ritiene, che l'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad una Istituzione scolastica, comporta per la stessa il dovere di vigilanza controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richieste dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore che questi non abbia a trovarsi in situazioni di pericolo sino a quando alla vigilanza della scuola non si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori.

Tenuto conto che la Scuola esercita la vigilanza sugli allievi dall'inizio delle lezioni sino a quando ad essa si sostituisce quella dei genitori o di persona da questi delegata e che il grado di vigilanza esercitata da parte dell'insegnante va commisurata all'età, al livello di maturazione raggiunto dai minori affidatigli e alle condizioni ambientali in cui la scuola è inserita.

Visto che è stato affermato che non valgono ad escludere le responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi, impliciti o formali- impartite dalla famiglia, ove esse non assicurino l'incolumità dell'alunno al momento della riconsegna;

La D.D. "T. Vitale" per l' a. s. 2020/21 adotta il presente Regolamento per definire le MODALITÀ di vigilanza degli alunni.

CAPO I

MODALITA' DI ENTRATA A SCUOLA

Art. 1

Il personale docente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, si troverà a scuola **5 minuti** prima dell'avvio delle attività didattiche per accogliere gli alunni.

L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori. L'obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.

Art. 2

Per l'entrata posticipata rispetto agli ingressi previsti è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo.

CAPO II

MODALITA' DI USCITA

Art. 3

Durante l'ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate, sia prima del termine delle lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo. Pertanto, gli alunni di qualsiasi età, classe e condizione possono essere prelevati solo ed esclusivamente da un genitore o da persona delegata. **I docenti sono tenuti a formalizzare l'operazione di prelevamento anticipato che deve essere sottoscritta dal genitore o persona delegata e dal docente stesso.**

Art. 4

Per il ritiro degli alunni **al termine delle lezioni** e in caso di uscita anticipata e per l'ingresso posticipato, i genitori possono delegare altre persone utilizzando l'apposito modulo fornito dalla scuola secondo le modalità stabilite dalla scuola stessa. L'assistente e l'autista dello scuolabus del comune sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro degli alunni i cui genitori hanno fatto richiesta formale del trasporto al Comune di domicilio. **Nel caso di scuolabus privati è necessario che i genitori degli alunni depositino la delega alla persona incaricata in segreteria preventivamente.** In tal caso, l'obbligo di vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici iniziano e terminano **sul portone o cancello della scuola con la consegna ai delegati del comune o privati.**

Art.5

Al fine di garantire il diritto allo studio, in assenza dei docenti in servizio, gli alunni della classe/sezione il cui docente è assente saranno suddivisi nelle restanti classi. Sono autorizzate entrate posticipate o uscite anticipate degli alunni solo se accompagnati dai genitori o da persona delegata.

Art. 6

I genitori o persona delegata, che non riescono a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno.

Art. 7

Nell'ipotesi in cui il minore non venisse prelevato a scuola senza che avvenga alcuna informazione, il personale presente - insegnanti e/o collaboratori - tenterà di rintracciare ogni familiare o persona di fiducia di cui sia noto il recapito. Qualora ciò non fosse possibile, l'insegnante informerà il Dirigente Scolastico perché si prendano i provvedimenti del caso: richiesta intervento Polizia municipale, comunicazione Ufficio servizi sociali.

CAPO III

VIGILANZA ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO/NELLE VISITE GUIDATE VIAGGI

Art. 8

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

In caso di assenza non prevista di un insegnante assegnato, gli alunni saranno momentaneamente affidati agli altri insegnanti presenti, fino a successive disposizioni impartite dal docente referente/ coordinatore di plesso.

Gli alunni che arrivano con lo scuolabus sono accolti da un collaboratore scolastico che li prende in consegna e li accompagna alle classi/sezioni. Dopo che tutti gli alunni sono scesi un adulto (addeetto alla vigilanza sui pulmini o un collaboratore scolastico) vigileranno che nessuno si posizioni dietro allo scuolabus durante la manovra.

Non è permesso l'ingresso o la permanenza degli alunni nell'edificio scolastico fuori dall'orario stabilito, tranne per cause eccezionali, valutabili al momento da chi esercita la vigilanza o previa richiesta e autorizzazione del D.S. **Non è garantita la vigilanza agli alunni che, anticipando l'orario di entrata o ritardando l'uscita, sostano nel cortile antistante l'edificio scolastico.**

Art. 16

VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano/ reparto sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi nei pressi delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni evitando lunghe attese nei cambi previsti.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al cambio di ora, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Dirigenza.

Art. 17

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione si dispone che detta vigilanza venga effettuata in classe con la presenza del personale docente in servizio. Gli alunni si recheranno ai servizi igienici a turno sotto il controllo dei collaboratori scolastici. Si consiglia, inoltre, ai docenti, per loro stessa tutela e per la legittima tutela dei minori, di sostare sulla porta dell'aula e monitorare i movimenti degli alunni loro affidati per tutto il tempo dell'intervallo.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente la propria area di servizio, senza allontanarsi.

Art. 18

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico (compatibilmente con il personale presente) con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli alunni. **Le modalità di deflusso degli alunni sono regolamentate da apposita determina D.S..**

Art. 19

VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa, organizzata dalla Scuola, è affidata ai docenti coadiuvati nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL 29.11.2007 (Tabella A – Profili di Area del Personale ATA – Area A).

Le docenti referenti /coordinatrici di plesso della scuola dell'infanzia/primaria controlleranno che ai bambini, per i quali è stata dichiarata un'intolleranza / un'allergia alimentare, siano dati i pasti adeguati secondo il capitolato d'appalto.

Art. 20

VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Art.21

VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori (C.M.n. 291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori– un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Art.22

In caso di infortunio di un alunno/a durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve compilare una relazione dettagliata sull'accaduto e presentarla personalmente al Dirigente, in modo che ne appuri i fatti, la responsabilità ed attivi le procedure opportune.

Il Dirigente Scolastico

Biancamaria Di Ruocco

Documento prodotto e conservato in originale informatico
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D.
nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale